

L.R. 7 novembre 1980, n. 116

Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia.

Art. 5

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 19 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, i musei, le gallerie e le pinacoteche regionali, in stretto collegamento funzionale con le competenti soprintendenze:

- a) provvedono alla classificazione, catalogazione e conservazione dei materiali di appartenenza;
- b) provvedono all'esposizione ed alla valorizzazione dei materiali secondo i criteri museografici più
- c) aggiornati ai fini della più ampia fruizione, esplicando funzioni di promozione e divulgazione culturale;
- d) curano l'incremento delle collezioni tramite materiali provenienti dai depositi e dagli scavi archeologici, nonché, previa autorizzazione, tramite donazioni, lasciti ed acquisizioni;
- e) organizzano, in collegamento con i consigli locali e previa autorizzazione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, mostre e promuovono ogni altra attività rivolta alla valorizzazione dei servizi relativi, tenendo rapporti con le autorità scolastiche e gli enti locali;
- f) organizzano biblioteche specializzate con finalità di promozione e divulgazione culturale, nonché di informazione sull'attività.

Art. 6

Nella prima attuazione della presente legge i musei regionali di Palermo, Agrigento, Siracusa, Lipari, Messina, Caltagirone, Trapani e Camarina e le gallerie regionali Palazzo Abatellis di Palermo e Palazzo Bellomo di Siracusa, hanno una dotazione organica di personale, secondo la ripartizione numerica indicata nelle tabelle annesse alla presente legge (2). Ad essi, sentito il consiglio regionale dei beni culturali, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione attribuisce annualmente particolari compiti di studio, di ricerca, di promozione culturale in relazione alla natura ed alla specificità dell'istituzione, in ogni caso non in contrasto col piano regionale per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali di cui all'art. 6 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.La direzione di essi è affidata ad uno dei dirigenti dell'Amministrazione dei beni culturali. Per pervenire alla formazione di musei regionali di beni naturali e naturalistici e di beni antropologici e della scienza, del lavoro e del territorio, nonché di biblioteche regionali, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, sentito il consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali, è autorizzato all'acquisizione di collezioni, nonché di aree, manufatti, raccolte bibliografiche e quanto altro possa occorrere. L'organico relativo sarà stabilito con apposita legge regionale.

Art. 7

Il centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali esplica, nel rispetto degli indirizzi del consiglio regionale, attività di studio, di ricerca scientifica e tecnologica e di organizzazione di interventi di rilevante interesse su e per i beni culturali di cui all'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e di quelli indicati nella carta del restauro del 1972. Esplica inoltre attività didattica e formativa, provvede alla diffusione dei risultati delle ricerche e degli interventi



Soprintendenza del Mare

svolti

In particolare, nel rispetto degli indirizzi del consiglio regionale:

- a) svolge indagini sistematiche sull'influenza che i vari fattori ambientali, naturali e accidentali esercitano nei processi di deterioramento e sui mezzi atti a prevenire ed inibire gli effetti;
- b) esegue indagini necessarie alla definizione della normativa delle metodologie ed alla formulazione di proposte tecniche in materia di interventi preventivi e conservativi e di restauro;
- c) effettua studi, progettazioni ed interventi di particolare rilevanza e di riconosciuta delicatezza, e presta consulenza ed assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
- d) organizza corsi e seminari di formazione, di aggiornamento, di qualificazione e specializzazione per il personale scientifico e tecnico dell'Amministrazione dei beni culturali, anche in collaborazione con l'Istituto centrale per la patologia del libro e con l'Istituto centrale del restauro;
- e) fornisce il materiale necessario per le pubblicazioni scientifiche di cui all'art. 20 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
- f) cura i rapporti con l'Istituto centrale per il restauro e con gli altri organismi interessati al restauro dei beni culturali;
- g) svolge studi ed attività di coordinamento per le ricerche archeologiche sottomarine.

Per i fini di cui alla lett. g) è istituita presso il museo di Lipari apposita stazione. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, in accordo con l'Istituto centrale del restauro, studia le condizioni per l'istituzione nella Regione di una scuola di restauro (3).

Art. 13

Presso i centri di cui agli articoli precedenti sono istituiti, con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, laboratori equiparati a sezioni tecnico-scientifiche e gruppi di lavoro in numero adeguato ai compiti di ciascun centro. Gli organici e le qualifiche sono quelli indicati nella tabella annessa alla presente legge.L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il consiglio regionale, procederà al bando di concorso previsto dallo art. 10 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, per la nomina dei direttori dei centri.

Art. 16

Nell'ambito di ogni istituzione indicata all'art. 1 della presente legge, sono istituiti sezioni tecnicoscientifiche e gruppi di lavoro. La sezione tecnico-scientifica è l'unità operativa di ogni istituzione indicata all'art. 1 della presente legge ed è formata da personale tecnico e da personale amministrativo, in numero adeguato ai compiti della sezione. Ad un dirigente tecnico che assuma la responsabilità tecnico-scientifica degli atti di competenza è conferita la funzione di direttore della sezione. Ai gruppi di lavoro è affidata la trattazione di materie e affari omogenei